



CityLife S.p.A. Largo Domodossola 1/a Milano

Partecipazione alla gara ai sensi dell'articolo 57 comma 6 e articolo 122 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 avente ad oggetto l'esecuzione dei Lavori di Bonifica in Area di Cerniera (Parco e Servizi) Lotto B, Aree Asilo e porzione Nord-Ovest in ambito Piano Integrato di Intervento CityLife "Quartiere Storico di Fiera Milano"

QUESITO N.1

"In merito alla procedura di gara siamo a chiedervi se è possibile beneficiare della riduzione del 50% del valore della cauzione provvisoria ai sensi dell'art.75 comma 7 D.Lgs. n.163/06"

CHIARIMENTO N.1

Si conferma che, come indicato al punto 12.1.9 della Lettera di Invito, si applica la disposizione di cui all'art.75 comma 7 D.Lgs. n.163/06 che stabilisce che: "L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee [della serie UNI CEI EN 45000 e] della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, (90) la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.